



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 139 del Registro
del 02.12.2016

Oggetto: Ricorso al TAR Palermo con contestuale istanza cautelare promosso dalla Società Energia Vitale s.r.l. con sede in Agrigento - **Nomina legale.**

ANNO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di dicembre alle ore 10,46, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- MOGAVERO PROVVIDENZA M.	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- SFERLAZZA ERNESTO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- BELLANTI CLAUDIA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- LUMIA GIUSY	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Rosa Di Blasi

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi,

Premesso:

Che con atto notificato a questa amministrazione in data 16.11.2016 e assunto al protocollo generale dell'ente al n.39331, la Società Energia Vitale s.r.l., con sede in Agrigento nella Via Artemide n.5, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Mario Mondello, ha proposto ricorso davanti al TAR Palermo al fine di ottenere, previa sospensione, l'annullamento dei seguenti atti:

- nota prot. n.38540 del 9.11.2016 del Comune di Palma di Montechiaro di sospensione dei lavori di costruzione di un impianto mini-eolico della potenza di 59,9 Kw in Contrada Balate;
- note prot. n. 38273 dell'8.11.2016 e n. 38437 del 9.11.2016 del Comune di Palma di Montechiaro;
- ed occorrendo, della deliberazione di C.C. n.53 del 24.09.2014 recante "Osservazioni al piano paesaggistico della provincia di Agrigento" nonché di tutti gli atti presupposti e pregressi, connessi e consequenziali a quelli impugnati di cui la ricorrente non abbia avuto formale, piena ed effettiva conoscenza nonché per la condanna del Comune di Palma di Montechiaro al risarcimento di tutti i danni arrecati alla ricorrente e dalla stessa patiti e patendi per effetto degli atti impugnati;

che la società ricorrente nell'atto introduttivo chiede, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati poiché grave ed irreparabile sarebbe il danno che conseguirebbe dalla loro esecuzione;

Vista la relazione UTC;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al Tar di Palermo al fine di tutelare gli interessi di questa P.A. nel ricorso proposto dalla Società Energia Vitale s.r.l., con sede in Agrigento nella Via Artemide n.5;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanze

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al Tar di Palermo al fine di tutelare gli interessi di questa P.A. nel ricorso proposto dalla Società Energia Vitale s.r.l., con sede in Agrigento nella Via Artemide n.5;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

CALOGERO MAZZOLA
AVVOCATO
AGRICOLA
AGRICOLA
AGRICOLA

-ATE
-Affidatario Legali
-SISTEMA
-SISTEMA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEDE DI PALERMO

RICORSO

della Società Energia Vitale S.r.l., P. IVA 02627760842, con sede in Agrigento nella Via Artemide n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Mario Mondello, nato in Agrigento il 16.2.1960 (C.F. MNDMRA60B16A089P), rappresentata e difesa giusta procura redatta a margine del presente atto unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Girolamo Rubino (C.F. PEC FAX), dall'Avv. Calogero Mazzola (C.F. MZZCGR67M18A089I, PEC: calogeromazzola@avvocatiagrigento.it, FAX 0922 23679), dall'Avv. Francesco Buscaglia (C.F. BSCFNC68E01A089I, PEC: francescobuscaglia@avvocatiagrigento.it, FAX 0922 20420), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Girolamo Rubino (C.F. RBNGLM58P02 A089G; fax 091/6527233; P.E.C. girolamorubino@pec.it), in Palermo, Via Oberdan n. 5, giusta procura a margine del presente atto,

CONTRO

Comune di Palma di Montechiaro, in persona del legale rappresentante pro tempore;


PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- della nota prot. n. 38540 del 09.11.2016 del Comune di Palma di Montechiaro di sospensione dei lavori di costruzione di un impianto mini-eolico della potenza di 59,9 Kw in territorio di Palma di Montechiaro, Contrada Balate;
- della nota prot. n. 38273 del 08.11.2016 del Comune di Palma di Montechiaro;
- della nota prot. n. 38437 del 09.11.2016 del Comune di Palma di Montechiaro;
- ed occorrendo della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24.09.2014 recante "Osservazioni al piano paesaggistico della provincia di Agrigento",

Il sottoscritto Dott. Mario Mondello, nato in Agrigento il 16.02.1960 (C.F. MNDMRA60B16A089P) nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Società Energia Vitale S.r.l., P. IVA 02627760842, con sede in Agrigento nella Via Artemide n. 5,

NOMINA

si rappresenta e difenderlo nel presente procedimento in ogni suo stato e grado e con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere, ricevere l'adempimento di obbligazioni anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, proporre domande remunerazionali, risorsi incidentali e motivi aggiunti, nominare all'occorrenza eventuali sostituti processuali d'udienza, provvedere all'esecuzione ed ottemperanza dei provvedimenti favorevolmente resi, dichiarandone sin d'ora noto e valido l'apporto congiuntamente e disgiuntamente gli Avv. Girolamo Rubino, Calogero Mazzola e Francesco Buscaglia, unitamente ai quali elegge domicilio presso lo studio del primo sito in Palermo nella Via Oberdan n. 5. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 esprime il pieno e consapevole consenso al trattamento di dati personali, comuni e sensibili, autorizzandone ogni trattamento necessario all'espletamento del presente mandato.



Vera ed autentica la firma.

Avv. Girolamo Rubino



Avv. Francesco Buscaglia

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
Tipo - E
PROT. N. 0039331
del 16/11/2016



nonché di tutti gli altri atti presupposti e pregressi, connessi e consequenziali a quelli impugnati di cui la ricorrente non abbia avuto formale, piena ed effettiva conoscenza; nonché

PER L'ACCERTAMENTO,

LA DECLARATORIA DELL'OBBLIGO E LA CONDANNA

del Comune di Palma di Montechiaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e del responsabile del procedimento, al risarcimento di tutti i danni ingiustamente arrecati alla ricorrente e dalla stessa patiti e patendi per effetto degli atti impugnati.

FATTO

Con istanza assunta al protocollo n. 19517 del 01.06.2016 del Comune di Palma di Montechiaro l'odierna ricorrente avviava la procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011 (P.A.S.) ai fini dell'installazione di un singolo palo eolico e relativa turbina (c.d. minieolico) di potenza inferiore a 60 Kw, da doversi ubicare in agro di Palma di Montechiaro, Contrada Balate, su fondo catastalmente individuato al foglio 23, particella 370.

Detta istanza veniva corredata di tutta la documentazione di rito ed in particolare, tra gli altri documenti, venivano allegati dalla ricorrente il *patronage* bancario, la relazione tecnica generale descrittiva del progetto da realizzare; gli stralci planimetrici; la relazione tecnica asseverata attestante la compatibilità del progetto da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto alle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; il computo metrico estimativo delle opere; il preventivo di spesa con accettazione da parte del proponente, per la connessione alla rete elettrica rilasciato dal Gestore della rete (Enel Distribuzione Spa).

Inoltre all'istanza in parola venivano altresì uniti tutti i nulla osta, pareri e le comunicazioni previsti dalla normativa di riferimento, tra i quali:

- il nulla osta idrogeologico dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento (prot. n. 10880 del 29.1.2016);
- il parere favorevole dell'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità, reso per il tramite dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento (prot. n. 23650 del 26.5.2016);
- la nota di deposito dei calcoli delle strutture all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;
- la comunicazione alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, prevista dal punto 13.3 del D.M. MISE del 10.09.2010, sebbene il sito su cui insiste l'impianto non è sottoposto ad alcun vincolo paesaggistico e/o archeologico, necessaria solo per verificare la sussistenza di procedimenti *in itinere* di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. In tal caso, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Soprintendenza informa l'amministrazione comunale circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare la conferenza di servizi;
- la comunicazione all'Aeronautica Militare ai fini della sicurezza della navigazione area.

Pur tuttavia, nonostante la accuratezza prestata dalla ricorrente nel rispettare gli obblighi documentali previsti dalla disciplina di settore, con nota prot. n. 22722 del 27.6.2016 il Comune di Palma di Montechiaro disponeva la "momentanea" sospensione della procedura come sopra ritualmente avviata dalla ricorrente in ragione della seguente motivazione: *"considerata l'assenza del Dirigente, al fine di consentire alla sottoscritta che lo sostituisce di prendere piena conoscenza della problematica, dispone la momentanea sospensione della procedura abilitativa semplificata"*.

A confutazione della sospensione così adottata la ricorrente, con nota del 15.07.2016, contrapponeva la piena legittimità dell'iniziativa e, raffigurando altresì

l'inconducenza delle motivazioni sottese a detta sospensione e gli ingenti costi sostenuti per l'intrapresa della stessa, invitava il Comune di Palma di Montechiaro ad annullare in autotutela la sospensione come sopra disposta.

In accoglimento delle predette istanze, il Comune resistente con nota prot. 28527 del 17.8.2016 disponeva che *“essa sospensione temporanea è da ritenersi revocata”*.

Tale ultimo provvedimento rimaneva espressamente motivato in ragione della circostanza per cui la ricorrente aveva diligentemente provveduto ad allegare tutti i nulla osta, i pareri e le comunicazioni di rito e di legge di modo che la procedura semplificata doveva necessariamente ritenersi completa in ogni suo presupposto ed elemento ed altresì considerato che sia l'Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. sia la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento erano rimasti silenti alle reiterate richieste avanzate dal Comune di Palma di Montechiaro in merito alle osservazioni al Piano paesaggistico formulate dallo stesso Comune con deliberazione consiliare n. 53 del 24.9.2014.

In definitiva con la stessa nota veniva risolutivamente accertato che tanto la Soprintendenza quanto l'Ispettorato forestale, appositamente escussi dal Comune, nulla obiettavano in merito alla conformità dell'opera ed alla legittimità della sua concreta ubicazione.

Pertanto, in considerazione del decorso del termine di legge e ritualmente costituitosi il silenzio-assenso sull'istanza PAS come sopra avanzata, in data 31.08.2016 la ricorrente depositava presso gli uffici del Comune resistente la comunicazione di inizio attività per la realizzazione dell'opera corredandola della documentazione ulteriormente prescritta.

I lavori di cui trattasi venivano avviati e quasi del tutto ultimati con la realizzazione del plinto di fondazione ed il trasporto in sito del palo su cui dover installare la turbina, beni già acquistati dalla ricorrente.

Inopinatamente, a lavori ultimati di costruzione *del plinto di fondazione*, in data 09.11.2016 il Comune di Palma di Montechiaro reiterava nuovamente la sospensione dei lavori di cui trattasi in ragione dell'asserito contrasto tra l'impianto già autorizzato e quasi del tutto realizzato con le previsioni di pregressa deliberazione consiliare del Comune di Palma di Montechiaro n. 53 del 24.09.2014, mai opposta in precedenza alla ricorrente.

A tal riguardo corre l'obbligo di precisare sin d'ora che con detta deliberazione il Comune di Palma di Montechiaro non prescriveva (né avrebbe potuto!) alcun vincolo o divieto di matrice paesaggistica, ma si limitava a formulare (tardivamente) delle osservazioni al piano paesaggistico provinciale adottato dall'Assessorato regionale BB.CC.AA. con decreto n. 7 del 29.07.2013.

Deve inoltre ribadirsi che, così come puntualmente comprovato dalla documentazione allegata all'istanza della ricorrente, l'area su cui l'impianto insiste non è affatto vincolata sul piano paesaggistico e/o archeologico, né diversamente interessata da alcun divieto di installazione di impianti minieolici.

Per di più detta sospensione, illegittimamente reiterata per una seconda volta in carenza del benché minimo presupposto normativo idoneo a validarne forma e sostanza, veniva disposta sine die.

§§§§

Avverso gli atti sopraindicati, manifestamente illegittimi e gravemente lesivo delle proprie ragioni, l'odierna ricorrente propone il presente ricorso giurisdizionale che affida ai seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DELL'ART. 21 QUATER DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380/2001 T.U. EDILIZIA;

VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL D. LGS. N. 28/2011;

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990;

MOTIVAZIONE INCONGRUA ED INSUFFICIENTE;

ECCCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA;

ECCCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ CON
PRECEDENTI DETERMINAZIONI;

INCOMPETENZA ASSOLUTA - NULLITÀ.

Il provvedimento di sospensione impugnato deve anzitutto censurarsi in ragione del suo violare, a più riprese, i precetti di cui all'art. 21 *quater* della Legge n. 241/1990.

Per com'è senz'altro noto, la potestà di sospensione degli atti amministrativi integra un provvedimento di autotutela decisoria di specie cautelare e necessariamente strumentale disciplinato dall'art. 21 *quater* della Legge n. 241/1990 per il cui disposto: *"i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze"*.

Per effetto della prefata norma siffatta potestà tutoria rimane e deve intendersi necessariamente subordinata alle condizioni ivi contemplate in ordine alla limitazione della durata degli effetti sospensivi; alla ricorrenza di gravi motivi debitamente circostanziati nelle premesse dello stesso atto; alla necessaria previsione, da doversi rendere nel corpo dello stesso provvedimento che la dispone, di un termine finale conclusivo di detti effetti sospensivi che salvaguardi le esigenze di certezza ed affidamento della posizione giuridica del destinatario del provvedimento, al fine espresso di scongiurare il rischio di una

illegittima sospensione *sine die* (cfr., in termini, Consiglio di Stato, n. 904/2008, n. 905/2011).

Per il costante indirizzo giurisprudenziale di codesto Tribunale, "Part. 21-
quater della l. 241/90 è chiarissimo. Si tratta, come è noto, di una
disposizione inserita nel 2005 al fine di introdurre temperamenti alla
esecutività del provvedimento amministrativo, ammettendo la possibilità
di una sospensione quale strumento a carattere cautelare e provvisorio,
finalizzato a consentire all'Amministrazione emanante la riponderazione
degli interessi già esaminati all'atto dell'emissione del provvedimento,
evitando al contempo che esso possa produrre, nelle more della
rivalutazione, un pregiudizio irreparabile. Pertanto, sembra indiscutibile
che si tratta di una misura eccezionale ("per gravi ragioni") e, soprattutto,
temporanea: l'assenza di una delimitazione temporale, e quindi una
sospensione *sine die*, rendono di per sé illegittima qualsiasi
determinazione dell'Amministrazione, che sotto la veste della sospensione
celerebbe una revoca o un annullamento d'ufficio al di fuori dei canoni
imposti dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/90. Infatti, la
mancata apposizione di un termine di durata al provvedimento di
sospensione degli effetti del provvedimento, si pone in contraddizione con
la natura della misura adottata, dando vita ad una sorta di sospensione
cautelare *sine die* che, da un lato, perde il carattere della strumentalità, e
dall'altro viola il principio di tipicità degli atti amministrativi, in forza del
quale i provvedimenti cautelari producono effetti limitati nel tempo.
Questo è tanto più vero quanto più, come nel caso oggetto del presente
giudizio, il provvedimento sospeso si inserisca nell'ambito di una
procedura che è caratterizzata, per legge, da specialità e celerità, sicché è
del tutto incompatibile con essa l'emissione di un provvedimento

successivamente sospeso senza una delimitazione temporale” (cfr. TAR SICILIA, Palermo, n. 1782/2012).

Per altro verso occorre pure precisare che per pacifica giurisprudenza la sospensione *sine die* viola il principio di tipicità (cfr. TAR TOSCANA, n. 1024/2012) e si pone in contrasto con il dovere generale di concludere il procedimento previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/1990 (cfr. TAR SICILIA, Catania, n. 1410/2011).

Ne consegue, ed alla stregua del suesposto quadro normativo e giurisprudenziale è di tutta evidenza, l'illegittimità manifesta della sospensione impugnata poiché concretamente resa in aperto e radicale contrasto con le finalità attributive di tali poteri e nella assoluta carenza dei presupposti richiesti e, soprattutto, disposta *sine die*, ossia in assenza di un termine finale conclusivo di detti effetti sospensivi.

Ed invero non può revocarsi in dubbio come il provvedimento impugnato, proprio in ragione delle carenze come sopra accusate e dell'omessa previsione di un termine finale e conclusivo, si ponga in netta antitesi con i principi di tutela dell'affidamento, di cautela e di strumentalità che di norma dovrebbero sottendere alla sua adozione, necessariamente preordinata all'adozione di provvedimento definitivo che nella specie non viene neanche menzionato, risolvendosi nella sostanza nella revoca non consentita, e peraltro immotivata, di provvedimento autorizzatorio già ritualmente assentito.

§§§§

Illegittima per le suesposte ragioni, la sospensione dei lavori già ritualmente assentiti disposta nella specie dal Comune di Palma di Montechiaro deve inoltre censurarsi poiché, oltre che inopportuna sotto il profilo della convenienza tecnica, risulta altresì contraria al disposto normativo di cui all'art. 27 del T.U. sull'Edilizia ed ai termini ivi contemplati.

L'art. 27 cit. prescrive a chiare lettere che *"qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori"*.

La mancata previsione degli ambiti temporali entro cui contenere la sospensione impugnata che, come detto, veniva illegittimamente reiterata e per di più disposta *sine die*, ossia in assenza di un termine finale conclusivo di detti effetti sospensivi, integra pertanto l'ulteriore violazione della norma testé richiamata.

Per come risulterà senz'altro noto, il potere di sospensione dei lavori in corso, attribuito all'Autorità comunale dall'art. 27 comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, riveste una di natura esclusivamente cautelare, in quanto destinato in linea di principio ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini l'eventuale aggravarsi della violazione delle norme di tutela del territorio.

Alla natura interinale del potere come sopra attribuito consegue che il provvedimento emanato nel suo esercizio rivesta la valenza della provvisorietà, fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.

Consegue a tali premesse l'illegittimità della determinazione impugnata che appare *prima facie*, come in effetti è, macroscopicamente illegittima, priva di pregio giuridico e materialmente adottata in spregio ed aperta violazione del precetto normativo testé rassegnato, posto che la stessa determinazione di sospensione, adottata per ben due volte, rimane pur sempre priva del termine di sua durata.

A riprova del generale grado di illegittimità della stessa determinazione deve inoltre ribadirsi che *"l'art. 27 attribuisce all'amministrazione un potere di natura cautelare che può esercitare allorché si avveda dell'inosservanza di norme di legge o di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle modalità esecutive previste nei titoli abilitativi: tale*

potere impedisce il protrarsi dell'attività edilizia per un lasso di tempo massimo di quarantacinque giorni, entro il quale l'amministrazione deve verificarne la legittimità. L'accertamento, pur sommario, di inosservanza di norme e prescrizioni è la condizione prevista dall'art. 27, d.P.R. n. 380 del 2001 per l'esercizio del potere di sospensione" (cfr. TAR LOMBARDIA, Milano, n. 1980/2011).

Nel caso di specie, i lavori eseguiti ed eseguenti risultano assolutamente conformi al titolo assentito, per cui, sotto tale profilo, difetta il necessario presupposto dell'accertamento, seppur sommario, dell'inosservanza di norme e prescrizioni necessario per l'esercizio del potere cautelare.

Infatti, a supporto della sospensione in parola non vengono dedotte ipotetiche difformità dell'opera, ovvero la sua astratta contrarietà agli strumenti urbanistici ed agli standard edilizi vigenti nella zona ed ampiamente rispettati dalla ricorrente, ma soltanto una deliberazione consiliare con la quale il Comune si limitava a trasmettere le proprie osservazioni al piano paesaggistico provinciale.

§§§§

L'illegittimità degli atti impugnati traspare con maggiore evidenza alla luce dei principi di celerità, snellimento e speditezza dei procedimenti autorizzatori perseguiti dalla disciplina di settore ed in particolare dal D. Lgs. n. 28/2011 (c.d. decreto Romani) apertamente violati nella specie.

Nel dettaglio l'art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011, nel prevedere la procedura abilitativa semplificata ed il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione ai fini della rituale costituzione del silenzio assenso, prescrive espressamente che "il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni

necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, **l'attività di costruzione deve ritenersi assentita**. 5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni".

Nel caso di specie, è documentalmente comprovato in atti che la comunicazione di avvio della procedura abilitativa semplificata formulata dalla ricorrente risultava corredata di tutta la documentazione prevista per legge ed in particolare di tutti gli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni, per cui risultava completa in ogni sua parte, di modo che il decorso del termine come sopra previsto determinava la regolare costituzione del silenzio-assenso per la realizzazione dell'impianto minieolico per cui è causa.

Nel corso di detto termine il Comune di Palma di Montechiaro non soltanto non rilevava alcun motivo ostativo alla sua installazione, ma semmai ne riconosceva la piena legittimità per il tramite della nota prot. 28527 del 17.8.2016.

E neanche provvedeva ad indire la conferenza dei servizi prevista dalla prefata norma, proprio perché tutti i pareri degli Enti chiamati a pronunciarsi erano già stati allegati alla comunicazione PAS come sopra proposta.

Sul punto deve ribadirsi che l'area su cui l'impianto insiste non è affatto vincolata sul piano paesaggistico e/o archeologico, né diversamente interessata da alcun divieto di installazione di impianti minieolici, di modo che la sua concreta realizzazione non richiede alcun accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della locale Soprintendenza.

Ne consegue l'illegittimità manifesta della sospensione come sopra disposta nei confronti di un titolo edilizio abilitativo ritualmente costituitosi in costanza di tutti i presupposti di legge.

§§§§

VIOLAZIONE DELL'ART. 21 QUATER DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241;

VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL D. LGS. N. 28/2011;

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990;

MOTIVAZIONE INCONGRUA ED INSUFFICIENTE;

INCOMPETENZA ASSOLUTA - NULLITÀ;

VIOLAZIONE DELL'ART. 150 DEL D. LGS. N. 42/2004;

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'AUTOTUTELA E DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SECONDO GRADO;

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE;

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO E DELLA CERTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Il provvedimento impugnato deve altresì censurarsi sul piano della evidente insussistenza del presupposto normativo delle "gravi ragioni" la cui indefettibile ricorrenza legittima l'esercizio del potere dell'amministrazione di emettere provvedimenti cautelari.

La sospensione avversata rimane incongruamente motivata in ragione dell'asserito contrasto tra l'esecuzione dell'opera già assentita e la volontà espressa dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 53 del 24.09.2016.

A tal riguardo corre l'obbligo di precisare sin d'ora che con detta deliberazione il Comune di Palma di Montechiaro non prescriveva (né avrebbe potuto!) alcun vincolo paesaggistico, ma si limitava a formulare tardivamente le proprie osservazioni al Piano Paesaggistico per la provincia di Agrigento adottato con d. Ass. n. 7 del 29.07.2013.

Deve inoltre ribadirsi che l'area su cui l'impianto insiste non è affatto vincolata sul piano paesaggistico, né diversamente interessata da alcun divieto di installazione di impianti minieolici.

Per di più, le osservazioni come sopra formulate non venivano recepite e fatte proprie dall'Assessorato Regionale ai BB.CC.AA per cui, per quanto rispettabile possa essere la volontà espressa dal consesso cittadino, sono prive di valenza interdittiva nei confronti dei privati e, pertanto, in quanto tali, non producono alcun effetto, né possono dare fondamento alla ricorrenza del presupposto dei "gravi motivi", la cui sussistenza è necessaria affinché l'amministrazione possa emettere un provvedimento cautelare dalle gravissime ripercussioni, qual è quello impugnato.

A riprova di tale circostanza sovviene il comportamento tenuto sia dall'Assessorato Regionale sia dalla Soprintendenza, rimasti silenti alle reiterate richieste avanzate dal Comune di Palma di Montechiaro di avere notizie ed istruzioni in merito alle Osservazioni al Piano Paesaggistico.

Ne discende l'incongruenza degli assunti motivazionali come sopra resi in merito all'asserito contrasto delle opere con la predetta deliberazione consiliare, atteso che la stessa non prescrive affatto alcun vincolo di tutela paesaggistica ed altresì considerato che il Consiglio comunale non può ritenersi in alcun modo autorizzato a provvedere alla tutela paesaggistica ed archeologica del sito, poiché

evidentemente privo della benché minima competenza ed attribuzione in materia.

Pur tuttavia il Comune, nel motivare la sospensione impugnata, ritiene di dover richiamare *per relationem* le esigenze di tutela paesaggistica dedotte nelle osservazioni predette, arrogandosi funzioni amministrative e competenze di tutela paesaggistica che non rientrano nel novero delle sue attribuzioni istituzionali.

Si richiama l'orientamento reso proprio da codesto Tribunale, per il cui avviso *“il provvedimento è stato motivato genericamente con riferimento alla circostanza che “dette opere sono pregiudizievoli alle bellezze naturali e panoramiche dei luoghi, arrecando grave nocumento alle valenze paesaggistiche del sito”. Invero la Soprintendenza si è limitata a ripetere in maniera apodittica la formula di legge, affermando semplicemente la sussistenza di un grave nocumento al paesaggio e senza aggiungere altro a sostegno delle proprie determinazioni. Trattasi, a ben vedere, di un riferimento estremamente generico, che non consente di ricostruire l'iter logico seguito e, pertanto, di comprendere le ragioni alla base della scelta operata, che appare, invero, alquanto oscura” (cfr. TAR SICILIA, Palermo, Sez. II, 22 aprile 2005, n. 595).*

Occorre all'uopo considerare che lo stesso Comune resistente, per il tramite della nota prot. 28527 del 17.8.2016 riconosceva espressamente la conformità dell'opera controversa e la legittimità della sua ubicazione e dei relativi lavori.

Salvo poi, ed invero assai contraddittoriamente, disporre la sospensione in ragione di generiche esigenze di tutela paesaggistica apoditticamente rivendicate in assenza del benché minimo riscontro oggettivamente condivisibile e, soprattutto, nell'assoluta carenza di attribuzioni e competenze istituzionali.

Tutto ciò nonostante ritiene il Comune di Palma di Montechiaro di dover introdurre un veto generalizzato e pressoché indiscriminato agli impianti minieolici, in forza del quale vietarne qualsiasi installazione.

Sul punto ed a riprova del generale grado di illegittimità che pervade gli atti impugnati si invocano gli insegnamenti resi da codesto TAR nella specifica materia, per il cui tenore espresso *“il provvedimento impugnato è unicamente motivato con il richiamo all'art.19 (Norme transitorie) del “Regolamento per la realizzazione e l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” approvato con deliberazione di C.C. n.92 del 27/12/2013 che “sospende ogni determinazione sui procedimenti in itinere alla data di adozione del presente regolamento ...” senza stabilire alcun termine di efficacia alla norma regolamentare medesima; la norma regolamentare in argomento, adottata nel dicembre 2013, ancorché definita “norma transitoria” finisce sostanzialmente per tradursi in una sorta di divieto generalizzato, e sine die, all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; e che alla luce di ciò il provvedimento impugnato deve essere riqualificato alla stregua di un vero e proprio provvedimento di diniego privo di reale motivazione” (cfr. TAR SICILIA, Palermo, ord. n. 931/2015).*

Per l'avviso di codesto Tribunale *“il suddetto regolamento, nel prevedere limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto eolico, appare in contrasto con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale nella materia concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” (art. 117, comma 3, cost.), e in particolare con l'art. 12, commi 3 e 4, d.lg. n. 387 del 2003, ispirato a canoni di semplificazione e finalizzato a rendere più rapida la costruzione degli impianti di*

produzione di energia alternativa” (cf. TAR SICILIA, Palermo, n. 1093 2015).

§§§§

L'illegittimità della nota impugnata deve poi rilevarsi sotto altro e diverso profilo, direttamente riconducibile alla violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative che disciplinano il corretto esercizio della facoltà di inibire o sospendere per ragioni paesaggistiche lo svolgimento di lavori precedentemente autorizzati.

Si osserva invero che ai sensi e per l'effetto dell'art. 150 del D. Lgs. 42/2004 (Codice Urbani) la sospensione di lavori precedentemente autorizzati per ragioni rilevanti sul piano paesaggistico può lecitamente adottarsi al solo fine di consentire all'Amministrazione preposta alla cura ed alla tutela dell'interesse paesaggistico – e soltanto ad essa - di poter articolare in concreto una specifica proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138 o all'articolo 141 dello stesso Codice (secondo comma); ovvero di poter impartire le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori, al fine di realizzare le misure o gli interventi di recupero o di riqualificazione previsti dal piano paesaggistico (terzo comma).

Ciò premesso, deve rilevarsi che la nota impugnata, in aperta violazione del disposto normativo testé richiamato, non reca nella sua scarna stesura indicazioni di sorta in merito alle esigenze come sopra codificate dal legislatore, ovvero in ordine ai valori paesaggistici eventualmente pregiudicati dall'esecuzione degli interventi autorizzati in precedenza, ma si limita contemplare riferimenti illogici a non meglio precisate volontà del consiglio comunale, organo evidentemente incompetente, in ordine a problematiche in realtà insistenti poiché mai recepite dall'Assessorato BB.CC.AA ovvero dalla Soprintendenza.

Né la sospensione di cui trattasi chiarisce quali siano in concreto i profili di incompatibilità ravvisati nel comparare l'interesse paesaggistico che dovrebbe tutelarsi con gli interventi già autorizzati proprio a tutela dei valori paesaggistici complessivamente coinvolti.

Ne consegue, ed anche sotto tale specifico profilo è di tutta evidenza, l'illegittimità manifesta dello stesso provvedimento impugnato che nell'impartire la sospensione degli effetti delle precedenti autorizzazioni, non soltanto omette di enunciare quale sia in concreto l'interesse pubblico di tutela paesaggistica perseguito, ma non precisa neanche quali siano in effetti le esigenze cautelari sottese all'adozione di un provvedimento dalle ripercussioni così gravi.

Tanto più che, lo si ribadisce, nella fattispecie dedotta lo stesso provvedimento di sospensione risulta in concreto adottato sine die, in quanto temporalmente condizionato al verificarsi di condizioni apposte illecitamente poiché estranee alla tutela paesaggistica e peraltro irrazionalmente individuate con riferimento ad eventi già verificatisi, per come lo stesso provvedimento impugnato contraddittoriamente riconosce nella sua parte motiva.

Pertanto, la sospensione adottata nel caso di specie appare comunque sviata nella sua causa tipica e, dunque, orientata a spiegare gli effetti che le sono propri in via del tutto indeterminata e temporalmente illimitata, risultando in tal modo estremamente afflittiva delle ragioni dell'odierna ricorrente (*cf. TAR LAZIO, Roma, n. 7833/2008*).

Gravemente distorta in sede di sua applicazione al caso di specie, la potestà sospensiva in parola risulta altresì impropriamente adoperata in violazione dei principi che sovrintendono alle attività di riesame in autotutela generalmente concesse alle Pubbliche Amministrazioni.

Di contro deve rilevarsi che nella vicenda procedimentale dedotta l'Amministrazione resistente, nel disporre la sospensione impugnata, non si è per certo riferita ad eventuali sopravvenuti motivi di pubblico interesse, del resto in

alcun modo ravvisabili, posto che gli interventi che la ricorrente per buona parte ha già realizzato.

A riprova e conferma del superiore assunto *“va anche denotato che la soluzione ermeneutica che preclude, nella specie, l'esercizio del potere di per contro qui illegittimamente esercitato dall'Amministrazione intimata trova fondamento non soltanto nella formulazione letterale dell'articolo di legge in esame, ma anche avendo riguardo al principio di affidamento correttamente invocato da Enel Distribuzione. Se è vero, infatti, che a' sensi dell'art. 9 Cost. la “tutela del paesaggio” e del “patrimonio storico e artistico della Nazione” va riguardato quale uno dei valori preminenti dell'ordinamento, nondimeno la tutela stessa va esercitata in forme garantistiche e non tali, quindi, da illegittimamente impedire la realizzazione di altrettanto rilevanti pubblici interessi e di frustrare i conseguenti affidamenti che si sono al riguardo formati. Come si è detto innanzi, proprio l'indubbia preminenza del valore della tutela del patrimonio storico-artistico affermata dalla Costituzione impone che sia riconosciuta efficacia condizionante nei confronti delle attività poste in essere dai privati e ciò al fine di acclarare la compatibilità delle attività medesime rispetto alla superiore rilevanza del “valore” del patrimonio costituzionalmente protetto. Da ciò, peraltro, discende pure l'ulteriore e correlativa esigenza di circoscrivere temporalmente l'esercizio dei poteri autorizzatori, onde evitare che le attività condizionate dalla necessità della verifica della loro compatibilità con il “valore” del patrimonio storico-artistico siano, per così dire, “precarizzate” sine die, rimanendo in tal modo esposte – come, per l'appunto, al caso di specie – ad estemporanei ripensamenti da parte dell'Autorità titolare della funzione di tutela. Tali rilievi di fondo assumono, come si è detto, una valenza del tutto*

assorbente nell'economia del presente giudizio" (cfr. TAR VENETO, Sezione I, n. 3598 del 31 ottobre 2006).

L'illegittimità come sopra argomentata deve pertanto ribadirsi con riferimento alla violazione dei principi generali invocati che nella specie si atteggia in termini di ulteriore gravità, soprattutto ove si consideri che il decorso del termine di legge ha nella sostanza comportato l'affidamento qualificato della ricorrente, lecitamente riposto in atti e provvedimenti di pubblica matrice in forza dei quali maturare la consapevolezza della legittimità del proprio operato.

In tal senso si ribadisce all'attenzione di codesto Ecc.mo Tribunale che l'opera di che trattasi a seguito degli ingenti investimenti effettuati dal ricorrente è quasi del tutto ultimata.

Pertanto, l'illegittimità della nota con cui si dispone arbitrariamente di aggravare l'iter procedimentale di specie deve altresì ribadirsi, atteso che *"l'amministrazione è tenuta a fornire puntuali precisazioni in merito all'interesse pubblico in concreto tutelato che vanno al di là del mero riptistico della legalità, e ciò in considerazione dell'affidamento che il rilascio del titolo ha ingenerato nel privato"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 899; C.G.A., Sezione Giurisdizionale, 2 febbraio 1999, n. 19).

Anche l'indirizzo giurisprudenziale autorevolmente segnato da codesto Ecc.mo Tribunale conferma le carenze motivazionali dedotte, atteso che con riferimento a fattispecie pressoché identica codesto Tribunale ha avuto modo di affermare pregevolmente che *"nella fattispecie, il Comune resistente ha annullato la concessione assentita, solo ed esclusivamente in considerazione che è "rilevante e prevalente l'interesse pubblico nei confronti dell'interesse privato". E' di tutta evidenza, pertanto, come tale determinazione risulti in contrasto con i principi di diritto sopra enunciati, atteso che nella medesima non viene in alcun modo evidenziata la*

sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'adozione dell'atto, che sia da ritenersi prevalente rispetto all'interesse privato, PERALTRO GIÀ CONSOLIDATOSI" (cfr. T.A.R. SICILIA PALERMO, sez. I, 5 marzo 2001, n. 349).

Pertanto, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato presso codesto Ecc.mo T.A.R. deve ribadirsi il generale principio per la cui valenza ogni Amministrazione pubblica, prima di procedere al sacrificio delle prerogative anche costituzionali di cui il privato è legittimo titolare, oltre ad indicare i vizi dell'atto, deve altresì rendere note le concrete ragioni di interesse pubblico che, ritenute prevalenti rispetto all'interesse privato, giustificano ed anzi impongono in danno del privato ulteriori adempimenti tesi ad aggravare l'iter procedimentale predeterminato.

Il provvedimento impugnato integra pertanto gli estremi propri dell'atto di somma gravità, ripercuotendosi profondamente sulla situazione giuridica sottesa su cui la ricorrente ha riposto ogni concreto affidamento ed il cui sacrificio può essere giustificato solo da serie motivazioni di pubblico interesse specifico, consistente nella valutazione della reale situazione e dei concreti effetti prodotti dall'atto che si intende annullare.

La stessa nota si pone, quindi, in contrasto non soltanto con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ma viola altresì il principio di buon andamento e gli obblighi dallo stesso principio scaturenti, per la cui valenza la Pubblica Amministrazione è tenuta ad adottare, nei confronti degli amministrati, comportamenti rispondenti ai fondamentali canoni della trasparenza e della linearità (garantiti dal precetto costituzionale dell'art. 97 Cost. e ora disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241), idonei ad orientare (e non già a disorientare, come nella specie, con conseguente lesione del principio di affidamento e di certezza dei rapporti giuridici) l'attività dei privati, specialmente quando si tratti di incidere su diritti di rilevanza costituzionale, qual è quello vantato dal ricorrente

(cfr. C.G.A., Sez. Giurisd., , n. 106/1988; n. 23/1995; Consiglio di Stato, n. 1311/2000; TAR SICILIA Palermo, n. 1150/2001).

§§§§

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.

La manifesta illegittimità degli atti impugnati e la conseguente violazione degli obblighi di legge perpetrata per il tramite della loro adozione, se da un canto impongono il loro necessario annullamento, dall'altro giustificano la domanda risarcitoria della ricorrente.

I danni sofferti dalla ricorrente emergono e sono valutabili sotto molteplici profili comprovati della perizia giurata versata agli atti del giudizio e dalla documentazione prodotta a suo corredo.

Nel dettaglio, con riferimento al danno emergente dovranno anzitutto valutarsi tutte le spese ed i costi sostenuti ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione e della documentazione resa a suo corredo, nonché tutte le spese necessarie al buon esito del procedimento, ivi comprese le spese di progettazione, di esecuzione dei lavori e quelle riconducibili all'acquisto delle forniture occorrenti.

Per quanto attiene invece al lucro cessante, appare utile ribadire che il rispetto della tempistica procedimentale prescritta per legge consentirebbe alla ricorrente di beneficiare del regime di incentivazione tariffaria previsto dal D.M. MISE del 28.06.2016.

Comprova la documentazione versata agli atti del giudizio che il regolare andamento dell'iter burocratico come sopra avviato consentirebbe alla ricorrente di poter accedere agli incentivi tariffari previsti, beneficiandovi nella misura indicata nell'allegata perizia.

Per l'avviso giurisprudenziale prevalente *"il danno subito è derivato dal ritardo nella conclusione del procedimento. Tale danno, in disparte la*

questione dell'applicabilità diretta alla fattispecie dell'art. 2-bis della L. n. 241/1990 (sebbene i relativi principi fossero già viventi nell'ordinamento prima dell'entrata in vigore della norma e nonostante il ritardo dell'amministrazione sia comunque perdurato successivamente all'entrata in vigore della disposizione), sussisterebbe anche se il procedimento autorizzatorio non si fosse ancora concluso e finanche se l'esito fosse stato in ipotesi negativo, atteso che l'inosservanza del termine massimo di durata del procedimento ha comportato, quale immediata e pregiudizievole conseguenza, l'assoluta imprevedibilità dell'azione amministrativa e quindi l'impossibilità di rispettare la programmata tempistica dei propri investimenti, con la conseguenza di una correlata crescita dei costi di internalizzazione delle dilazioni amministrative.” (cfr. C.G.A., n. 1368/2010).

Ne deriva, ed è di tutta evidenza, il diritto della ricorrente ad essere risarcita del lucro cessante computato nella misura come sopra indicata, peraltro proposta in ossequio ai criteri individuati dall'indirizzo giurisprudenziale prevalente, per il cui avviso *“il Tribunale ha stabilito che l'amministrazione doveva riferirsi, ai fini della formulazione della propria proposta di pagamento, alla mancata produzione di energia elettrica per il tempo corrispondente al ritardo accumulato nel rilascio dell'autorizzazione, calcolata con riferimento ad un impianto fotovoltaico di pari potenza rispetto a quello assentito ai ricorrenti, alla mancata percezione del contributo riconosciuto dal GSE (e la sua diminuzione), per la mancata produzione dell'energia elettrica in tale periodo, all'utile di impresa non percepito sempre nel predetto periodo)” (cfr. TAR SARDEGNA, n. 421/2011).*

In via gradata e senza recesso dalle superiori argomentazioni, tuzioristicamente si formula sin d'ora apposita richiesta di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della quantificazione del danno complessivamente lamentato.

Inoltre, la valutazione dei danni complessivamente patiti dovrà necessariamente considerare:

- i costi accusati dalla ricorrente a cagione dell'immobilizzazione ed al mancato utilizzo dei mezzi e delle apparecchiature esclusivamente dedicati alle peculiarità dell'opera;
- i costi accusati dalla ricorrente in considerazione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati;
- i costi riconducibili al mancato abbattimento delle spese generali afferenti le economie di gestione della struttura aziendale a causa dell'inattività come sopra causata dall'illegittima condotta dell'Amministrazione (*cf. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 2/2003*);
- i costi sopportati dalla ricorrente a seguito della lesione del proprio buon nome, dell'immagine e dell'onorabilità aziendale.

§§§§

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Sussistono giusti e fondati motivi per invocare la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e l'adozione delle misura cautelari ritenute dal Collegio più idonee, in ragione delle circostanze dedotte, ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Ed invero, grave ed irreparabile sarebbe il danno che conseguirebbe dalla loro esecuzione, venendo in concreto a perdere la ricorrente la preziosa chance di beneficiare del regime tariffario incentivante per il quale risulta possedere tutti i requisiti di capacità tecnica e finanziaria prescritti dalla normativa di settore.

Si osserva a tal riguardo che la sospensione come sopra disposta in carenza di potere e di ogni presupposto ha già determinato e tuttora produce un notevole aggravamento procedimentale e l'intollerabile ritardo che ne consegue.

A tal proposito deve rilevarsi che la campagna tariffaria promossa dal GSE per il c.d. minicolico si caratterizza essenzialmente per la previsione di un termine finale di sua definitiva conclusione e per la limitazione delle risorse finanziarie all'uopo stanziato.

Nel dettaglio il D.M. M.I.S.E. del 28.06.2016 prevede che potranno beneficiare dell'applicazione della tariffa di € 268,00 MWh soltanto quegli impianti che entreranno in esercizio entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore (28.06.2017).

Lo stesso decreto prevede inoltre il sostanziale abbattimento della tariffa per gli impianti che entreranno in esercizio successivamente a detto termine e comunque entro e non oltre il termine finale conclusivo della campagna di incentivazione del 31.12.2017, successivamente al quale non verranno riconosciuti benefici di sorta, fermo restando che l'ammontare delle risorse disponibili è comunque limitato e dunque soggetto a rapido esaurimento.

Pertanto è di tutta evidenza che i ritardi e gli stalli procedimentali come sopra accusati rischiano seriamente di pregiudicare il buon esito dell'iniziativa della ricorrente.

Di modo che il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati comprometterebbe la fruttuosità della tutela giurisdizionale azionata con il ricorso principale, nonché lo stesso principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dalla Costituzione.

Di tutta evidenza, nel caso di specie il *periculum in mora* deve ravvisarsi nell'ineluttabilità dei danni che con ogni certezza il ricorrente patirebbe a causa dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati sotto il profilo economico e giuridico, necessariamente pregiudizievoli dei diritti della medesima che, viceversa,

devono rimanere integri durante il lasso di tempo necessario ad esperire il procedimento principale con il quale per essi è stata chiesta tutela.

Non altrimenti neutralizzabili (se non con la sospensione dei provvedimenti impugnati), gli effetti gravemente dannosi scaturenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati verrebbero comunque a compiersi in via definitiva ed irreversibile, atteso che in tal caso la sentenza definitiva, quand'anche ad essa si pervenisse, giungerebbe troppo tardi a male oramai irrimediabilmente compiuto, risultando nella sostanza delle cose *inutiliter data*.

Con riferimento, poi, all'elemento più prettamente giuridico del *fumus boni juris* si richiamano, a riprova della ragionevole parvenza dei diritti vantati dal ricorrente, le ragioni poste a sostegno dei motivi di gravame.

§§§§

Per l'anzidetto,

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

preliminarmente, accogliere la superiore istanza cautelare e per l'effetto adottare le misure cautelari ritenute dall'Ecc.mo Collegio più idonee, in ragione delle circostanze dedotte, ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso e per l'effetto disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati; nel merito, accogliere il ricorso ed annullare gli atti impugnati in epigrafe indicati; ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere risarcita di tutti i danni patiti e *patiendi*;

per l'effetto condannare il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del legale rappresentante pro tempore e del responsabile del procedimento, al risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* dalla ricorrente nella misura indicata nella perizia allegata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa ed a tal fine condannarlo al pagamento di detto importo in favore della ricorrente;

in via gradata, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'effettiva consistenza dei danni complessivamente residuati in capo alla ricorrente e dunque, in ragione degli esiti della consulenza stessa, determinare la misura del risarcimento spettante alla ricorrente medesima;

adottare ogni altra statuizione di legge anche in ordine al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvis iuribus

Agrigento/Palermo 15.11.2016

Avv. Francesco Bustaglia

Avv. Girolamo Rubino

Avv. Calogero Mazzola

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

Vice


Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-12-2016, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li


IL SEGRETARIO GENERALE